



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 28/07/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha affermato di essere intestatario di un buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di Lit. 500.000, emesso nell'anno 1989; che, in data 6/2/2020, l'intermediario resistente ha liquidato il titolo controverso per la somma di € 2.792,98, somma inferiore a quella dovuta; che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli; che, in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 129.075 a bimestre (come indicato sul retro dei titoli).

Pertanto, la parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno (nella misura di Lire 129.075 per bimestre) e pertanto che disponga che l'intermediario proceda al ricalcolo dell'effettivo valore di rimborso ed al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto già liquidato.

La parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver chiarito che la parte ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per il buono fruttifero oggetto di contenzioso, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio, ha affermato che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; che, in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e



continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e sui buoni, modificati sul punto da apposito timbro correttivo; che il timbro in questione, a prescindere dal punto esatto di apposizione, sostituirebbe in toto la stampigliatura originaria; che il timbro non presenterebbe l'indicazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno perché non previsto dal DM citato; che la sentenza n. 3963/19 della Cassazione, SS.UU., sarebbe favorevole alla resistente e negherebbe illegittimo affidamento per i buoni della serie Q/P; che non sono applicabili i principi di cui alla Cassazione SS.UU. n. 13979/07, perché riguardano fattispecie diverse; che con la Sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 173 del DPR 29/03/1973, n. 156, che prevedeva la possibilità di variare unilateralmente *in peius* il rendimento dei buoni; che l'istante avrebbe potuto informarsi circa il contenuto del DM 13/6/86; che le pretese del ricorrente sono pertanto prive di fondamento. Pertanto la parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio verte sulla richiesta di parte ricorrente del riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo compreso tra il 21° e il 30°.

Il Collegio rileva che la parte ricorrente è titolare di un buono, versato in copia in atti, emesso in data 4/9/1989 e del valore nominale di Lit. 500.000, originariamente della serie "P", che riporta i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno).

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21° al 30° anno con espresso riferimento all'importo (Lire 129.075 al bimestre) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo. In proposito, il Collegio rammenta che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, la parte ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti. A conferma di questo orientamento il Collegio richiama la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi sul retro titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

## P.Q.M.

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA